

*istruzioni per nuova concessione*

● **Se procedura semplificata** (art. 36 R.R. 41/2001) allegare:

- a) estratto della Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala 1:10.000 con localizzazione dell'opera di presa;
- b) estratto di mappa catastale in scala 1:2.000 con localizzazione dell'opera di presa;
- c) dichiarazione o documentazione attestante l'assenso, a quanto richiesto, del proprietario del terreno su cui insiste la derivazione in oggetto;
- d) attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria sul CC postale 13665401 intestato a ::  
R.E.R.-S.T.B.Reno (**vedi Tabella A**);
- e) fotocopia del documento di identità e del codice fiscale o P.IVA;

**Tutta la documentazione va prodotta in duplice copia.**

● **Se procedura ordinaria** (art. 6 R.R. 41/2001) allegare:

- a) relazione tecnica generale, a firma di un tecnico iscritto a relativo Albo o Ordine professionale;  
(per uso irriguo deve essere indicato anche il piano di coltura e il conseguente fabbisogno idrico, distribuito su base mensile nell'arco dell'anno);
- b) estratto della Carta Tecnica Regionale (CTR) in scala 1:10.000 con localizzazione dell'opera di presa;
- c) estratto di mappa catastale in scala 1:2.000 con localizzazione dell'opera di presa;
- d) disegni delle opere di presa in scala 1:200 ↔ 1:500, rappresentanti le opere di derivazione, adduzione e utilizzazione;
- e) dichiarazione o documentazione attestante l'assenso, a quanto richiesto, del proprietario del terreno su cui insiste la derivazione in oggetto;
- f) attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria sul CC postale 13665401 intestato a :  
R.E.R.-S.T.B.Reno (**vedi Tabella A**);
- g) fotocopia del documento di identità e del codice fiscale o P.IVA;

*in casi particolari*

- f) studio idrogeologico generale a firma di un tecnico iscritto a relativo Albo o Ordine professionale;
- g) analisi di fattibilità di impianti utili a consentire il riciclo, il riuso ed il risparmio della risorsa idrica, a firma di un tecnico iscritto a relativo Albo o Ordine professionale;
- h) progetto dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi derivati, nel caso in cui la derivazione sia soggetta a tale obbligo;

**Tutta la documentazione va prodotta in triplice copia.**

*Nb se la concessione ricade in un parco o in un'area protetta va aggiunta una copia della documentazione per ogni ulteriore Ente interessato*

Visitate il nostro sito internet:

<http://www.ermesambiente.it/ermesambiente/stb/reno>

per informazioni potete scrivere a : [stbreno@regione.emilia-romagna.it](mailto:stbreno@regione.emilia-romagna.it)

ricevimento utenti dalle 9 alle 12,30 presso le sedi di:

Bologna	viale Silvani 6	il martedì e il venerdì	tel. 051 284590
Imola	via Boccaccio 27	il martedì e il giovedì	tel. 0542 603236
Alfonsine	via Boari 13	il lunedì	tel. 0544 81395

## **R.R. 41/2001**

### **ART. 3 DEFINIZIONI**

- a) "acque superficiali": il reticolo idrografico costituito da fiumi, torrenti, rii, fossi, canali, laghi, lagune e corpi idrici artificiali con esclusione dei canali destinati all'allontanamento delle acque reflue urbane ed industriali;
- b) "acque sotterranee": le manifestazioni della circolazione idrica terrestre ubicate nel sottosuolo a livello sia ipodermico sia profondo. Le manifestazioni sorgentizie, concentrate o diffuse, si considerano appartenenti a tale fattispecie in quanto affioramenti della circolazione idrica sotterranea;
- c) "acque subalvee": gli acquiferi continui a falda libera in stretta intercomunicazione con un corso d'acqua, che costituiscono parte integrante dell'alveo, al di sotto del quale scorrono o in cui affiorano. Le acque subalvee, ai fini dell'utilizzo e della relativa concessione, sono considerate acque superficiali;
- d) "derivazione": qualsiasi prelievo di acqua pubblica da corpi idrici superficiali, sotterranei o sorgenti esercitato mediante opere mobili o fisse;
- e) "portata di prelievo": valore del prelievo nell'unità di tempo, espresso in moduli o l/s;
- f) "portata massima di prelievo": valore massimo del prelievo nell'unità di tempo, espresso in moduli o l/s, nel caso di derivazioni di portata variabile;
- g) "portata media di prelievo": valore medio del prelievo nell'unità di tempo, espresso in moduli o l/s, nel caso di derivazioni di portata variabile. Tale valore viene calcolato in base al rapporto fra la quantità di acqua derivata in un determinato periodo di tempo e il periodo di effettivo utilizzo;
- h) "modulo": unità di misura dell'acqua che equivale ad una quantità costante di 100 litri al minuto/secondo e si divide in decimi, centesimi e millesimi;
- i) "volume di prelievo": quantità di acqua, corrispondente al fabbisogno idrico stimato in un determinato periodo di tempo (giorno, mese, anno) in relazione all'uso, espressa in mc;
- l) "minimo deflusso vitale": livello minimo di deflusso di un corso d'acqua necessario per garantire la vita degli organismi animali e vegetali nell'alveo sotteso e gli equilibri degli ecosistemi interessati;
- m) "bilancio idrico": rapporto fra la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per gli usi diversi;
- n) "prova di pompaggio": prelievo effettuato da un pozzo mediante pompa, con una portata predeterminata in un tempo definito e con misurazione ad intervalli fissi dell'abbassamento del livello dell'acqua nel pozzo stesso ed in pozzi e/o piezometri vicini;
- o) "domanda concorrente": domanda di concessione presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURER dell'avviso relativo ad altra domanda con la quale è tecnicamente incompatibile;
- p) "uso domestico": utilizzazione di acqua destinata all'uso igienico e potabile, all'innaffiamento di orti e giardini, all'abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino un'attività economico-produttiva o con finalità di lucro;
- q) "uso extradomestico": utilizzazione di acqua per gli usi non ricompresi alla lettera precedente;
- r) "uso consumo umano": quando non diversamente specificato, utilizzazione di acqua destinata all'uso potabile, fornita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse o approvvigionata autonomamente attraverso acquedotti privati o consorziali;
- s) "rete consortile": sistema di corsi d'acqua naturali o artificiali in gestione ai Consorzi di bonifica e di irrigazione ai fini dell'esercizio delle funzioni di irrigazione e di bonifica, con esclusione di quelli affidati dalla Regione ai fini di manutenzione.

### **ART.5 DOMANDA DI CONCESSIONE**

1. Il procedimento per il rilascio di concessione è avviato ad iniziativa di parte, con la presentazione della relativa domanda.
2. Può presentare domanda di concessione chiunque – persone fisiche, in forma singola o associata, e persone giuridiche di diritto pubblico o privato - abbia necessità di utilizzare acqua pubblica.
3. Il richiedente che, per soddisfare il fabbisogno idrico connesso alla propria attività produttiva, necessiti di più opere di presa anche afferenti a diverse fonti di prelievo (acque superficiali, sotterranee e sorgenti) può presentare un'unica domanda di concessione purché siano rispettate contestualmente le seguenti condizioni:
  - a) localizzazione delle opere di presa in aree confinanti o ubicazione all'interno dell'unità aziendale/stabilimento;
  - b) utilizzazione delle risorse idriche finalizzata all'approvvigionamento della stessa unità aziendale o dello stesso stabilimento.

4. Qualora più soggetti intendano utilizzare la medesima opera di presa, essi presentano un'unica domanda di concessione. A tal fine i richiedenti possono costituirsi in consorzio, in comunione ovvero concludere appositi accordi individuando un mandatario per i rapporti con il Servizio.

#### **ART.31 VARIANTI ALLA CONCESSIONE**

1. Le domande di variante sostanziale alla concessione sono soggette alla disciplina prevista dal presente Regolamento per il rilascio di nuova concessione. Per variante sostanziale si intende ogni modifica alla concessione originaria relativa a:

- a) cambio di destinazione dell'uso della risorsa, quando il nuovo utilizzo comporti anche un aumento del prelievo o una modifica delle opere di derivazione;
- b) variazione in aumento del prelievo;
- c) modifica delle opere o del luogo di presa che renda necessaria una nuova valutazione del contesto ambientale e del rischio idraulico;
- d) adeguamenti tecnologici ovvero modifica delle opere e/o degli impianti a servizio delle derivazioni.

2. Le richieste di variante alla concessione relative a riduzione del prelievo o a modifiche non ricomprese tra quelle indicate al comma 1, sono definite varianti non sostanziali e devono comunque essere assentite dal Servizio.

3. Per le domande di variante non sostanziale, il concessionario presenta apposita richiesta con le modalità previste dall'art. 6, comma 1, del presente Regolamento. Alla domanda sono allegate:

- a) attestazione del pagamento delle spese di istruttoria
- b) relazione descrittiva delle modifiche che si intendono apportare.

4. Le domande di variante non sostanziale non sono soggette a pubblicazione né condizionate all'acquisizione dei pareri di cui all'art. 12, commi 1 e 2.

5. La richiesta di sostituzione di un pozzo regolarmente concesso, non più utilizzabile per cause tecniche e non ripristinabile, può essere assimilata a variante non sostanziale, a condizione che la nuova opera abbia la medesima destinazione d'uso e sia realizzata nelle immediate vicinanze del pozzo preesistente, che dovrà essere obbligatoriamente tombato nei modi previsti all'art. 35, comma 2.

#### **ART. 36 PRELIEVI ASSOGGETTATI A PROCEDURA SEMPLIFICATA**

1. Sono concessi con la procedura di cui al presente articolo i seguenti prelievi di acqua pubblica, purchè gli stessi non siano ubicati all'interno di un Parco o di un'area protetta e non rientrino nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell'art.1 del DPR 20 ottobre 1998 n. 447:

- a) i prelievi di acqua superficiale aventi carattere di provvisorietà, conseguenti a fabbisogno idrico legato a situazioni contingenti, di durata temporale limitata e definita, con portata massima non superiore a 5 l/s, esercitati mediante opere di prelievo mobili;
- b) i prelievi di acqua superficiale destinati all'uso domestico nonché quelli ad uso irriguo, a condizione che l'esercizio del prelievo sia effettuato con opere mobili e che la portata massima dello stesso non sia superiore a 2 l/s;
- c) i prelievi di acqua sotterranea, a qualsiasi uso extradomestico destinati, quando il volume annuo di prelievo non superi i mc 3000 e la profondità della falda intercettata non ecceda i 30 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o aree soggette a subsidenza o a ingressione salina.

#### **L.R. 4/2007**

#### **ART. 3 comma 2**

(omissis) E' ammissibile l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 36 del regolamento regionale 20 dicembre 2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica) anche dei prelievi da acque superficiali destinati ad uso domestico ed irriguo che non superano il **volume complessivo di 3000 metri cubi all'anno**, qualora non sia possibile determinare con certezza la portata massima derivata per le particolari caratteristiche delle opere di prelievo.

Tabella A

Spese di istruttoria anno 2009

Conto corrente postale n.13665401 intestato a Servizio Tecnico Bacino Reno Regione Emilia Romagna

**1) Nuova CONCESSIONE**

1.1) Semplificata	€ 88,00
1.2) Ordinaria	€ 171,50
1.3) Ordinaria comportante l'autorizzazione alla perforazione di un pozzo	€ 205,00

**2) variante non sostanziale** € 80,00

**3) variante sostanziale**

3.1) se relativa a concessione semplificata	€ 88,00
3.2) se relativa a concessione ordinaria	€ 171,50

**4) rinnovo** € 80,00

**5) Concessioni per uso consumo umano comportanti un prelievo medio fino a 0,1 l/s**

nuova concessione	€ 34,00
rinnovo	€ 34,00

*n.b. in caso di rinnovo con variante le due diverse spese di istruttoria vanno sommate in quanto si tratta di due procedimenti distinti anche se richiesti contestualmente*